

Allegato A

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

Avviso pubblico

**Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione.
Seconda fase – Formazione continua dei lavoratori**

Presentazione delle proposte progettuali

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi.....	5
A.3 Soggetti beneficiari	9
A.3.a. Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”	9
A.3.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”	9
A.4 Soggetti destinatari.....	12
A.4.a. Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”	13
A.4.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” ..	14
A.5 Soggetti ammessi a presentare l’offerta formativa	14
A.6 Dotazione finanziaria	15
A.6.a. Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”	15
A.6.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” ..	15
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	15
B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione	15
B.2 Progetti Finanziabili	16
B.2.a. Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”	16
B.2.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” ..	18
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	18
B.4 Regime applicabile per gli aiuti di stato.....	20
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	21
C.1 Presentazione delle domande	21
C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse.....	23
C.3 Istruttoria.....	24
C.3.a. Modalità e tempi del processo	24
C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande.....	24
C.3.c. Valutazione delle domande	25
C.3.d. Integrazione documentale.....	26
C.3.e. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria	26
C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione	26
C.4.a. Adempimenti post concessione	27
C.4.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione	27
C.4.c. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	28

D.	DISPOSIZIONI FINALI	28
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari	28
D.2	Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	31
D.3	Proroghe dei termini.....	32
D.4	Ispezioni e controlli.....	32
D.5	Monitoraggio dei risultati	32
D.6	Responsabile del procedimento	33
D.7	Trattamento dati personali	33
D.8	Pubblicazione, informazioni e contatti	33
D.9	Diritto di accesso agli atti.....	36
D.10	Riepilogo date e termini temporali.....	37
D.11	Allegati	37

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Nell'ambito della Nuova European Skills Agenda, promossa dalla Commissione Europea a giugno 2020, una delle azioni faro previste è rappresentata dal Patto per le competenze, lanciato a novembre 2020.

Tale Patto, ancorato al pilastro europeo dei diritti sociali, rappresenta un modello di impegno condiviso tra tutti i principali portatori di interesse pubblici e privati per sviluppare le competenze nei diversi settori economico-produttivi, anche in considerazione del fatto che a seguito dell'impatto della doppia transizione ecologica e digitale, il contesto del mercato del lavoro si caratterizza per elementi di innovazione e cambiamento più repentini che in passato.

Con specifico riferimento alla transizione ecologica, le principali strategie europee (tra cui il Green Deal), nazionali e regionali assegnano al FSE+ il compito di dotare il territorio di nuove e diffuse competenze per approntare un nuovo modello di sviluppo in grado di coniugare produttività, equità e sostenibilità e garantire una transizione giusta, che superi il conflitto tra lavoro e ambiente.

In tale quadro, Regione Lombardia ha promosso i Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione (di seguito denominati anche "Patti"), definiti come "strumento di anticipazione e indirizzo dell'offerta formativa", da realizzare tramite partenariati composti da soggetti pubblici e privati di un determinato territorio, settore e/o filiera.

Il percorso di promozione dei Patti si articola in due fasi:

- Prima fase – Manifestazione di interesse, avviata con D.G.R. n. XI/7231 del 24/10/2022 e conclusasi il 15/03/2023 con la ricezione e la presa d'atto avvenuta con D.D.U.O. n. 10466 dell'11/07/2023 di 30 Patti territoriali;
- Seconda fase – Presentazione delle proposte progettuali di dettaglio da parte dei Patti, avviata con D.G.R. n. XII/1457 del 27/11/2023 e successivamente integrata con la D.G.R. n. XII/1708 del 28/12/2023 e D.G.R. n. XII/1983 del 04/03/2024.

Con il presente Avviso Regione Lombardia intende pertanto finanziare una nuova misura per l'attuazione della Seconda fase dell'iniziativa, con l'obiettivo di far emergere l'evoluzione in atto delle competenze richieste dalle imprese, in particolare sulla spinta della digitalizzazione e della transizione ecologica, e sperimentare nelle progettualità dei partenariati modelli di risposta efficaci da parte dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro, sulla base dei seguenti principi:

- stretta interconnessione tra i fabbisogni di competenze delle imprese e gli interventi formativi, per fornire concrete opportunità ai lavoratori di upskilling e reskilling;
- innovazione e complementarità rispetto alle misure già esistenti, con l'obiettivo di promuovere virtuose sinergie ed evitare possibili sovrapposizioni e improduttiva dispersione di risorse.

Inoltre, al fine di supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l'adozione delle più corrette misure di prevenzione, il presente Avviso intende promuovere la realizzazione di progetti di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV).

Regione Lombardia ha aderito a tale Accordo quadro al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro destinati ai lavoratori e ai preposti impegnati nei cantieri del PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e individua nello strumento dei Patti la modalità attuativa adeguata, in via sperimentale, per la realizzazione di progettualità volte a diffondere competenze innovative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per fornire agli stakeholder del territorio strumenti per rispondere adeguatamente alle necessità di upskilling e reskilling dei lavoratori, innovando le modalità di attuazione delle iniziative di formazione, e adeguare le competenze anche nella specifica materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito del presente Avviso si individuano due ambiti di intervento:

- Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale";
- Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro".

Per l'Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale", al fine di assicurare una sempre maggiore interconnessione tra i fabbisogni espressi e gli interventi formativi, le proposte progettuali finanziabili dovranno sviluppare obbligatoriamente 2 Linee di intervento:

- Linea di intervento A – Analisi del fabbisogno di competenze/Analisi preliminare dell'offerta formativa;
- Linea di intervento B – Formazione continua.

Per l'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", poiché i contenuti delle azioni formative sono declinati nel Catalogo degli interventi allegato all'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, le proposte progettuali finanziabili dovranno sviluppare unicamente la Linea di intervento B – Formazione continua.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)";
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022 che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008;

- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Normativa nazionale

- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020", nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020", nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2019, che approva le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività";
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020, nelle more della condivisione a livello nazionale di indicazioni di carattere trasversale connesse alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con il FSE+.

Normativa regionale

- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;

- Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” e i Provvedimenti Organizzativi dell’XII Legislatura;
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 “Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato ‘Quadro regionale degli standard professionali’, in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 “Lombardia è Ricerca e Innovazione”;
- D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 “Approvazione della policy regionale “Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia”;
- D.D.U.O. n. 4668 del 3 aprile 2019 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze”;
- D.G.R. n. XI/1818 del 2 luglio 2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l’identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- D.G.R. n. XI/5389 del 18 ottobre 2021 “Approvazione della proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese stato-regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021 (proposta di delibera consiliare)”;
- D.C.R. n. XI/2395 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022-2025 che ha individuato nel Macro Obiettivo (MO) 4 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” azioni volte a perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, al fine di programmare interventi di prevenzione, promozione, assistenza e controllo, ed in particolare il Programma Predefinito 7 che prevede tra gli Obiettivi delle azioni trasversali la realizzazione di attività di formazione dei soggetti del sistema della prevenzione in edilizia;
- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l’Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- D.G.R. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022”;
- Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 5302 del 17 luglio 2022;
- D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- D.D.U.O. n. 12942 del 13 settembre 2022 “Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027”;
- Documento “Criteri di selezione delle operazioni” del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;

- D.D.U.O. n. 14056 del 3 ottobre 2022 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”;
- D.D.U.O. n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le “Brand Guidelines FSE+ 2021-2027”, contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell’Unione europea;
- D.D.U.O. n. 15225 del 25 ottobre 2022 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”;
- D.D.U.O. n. 15516 del 28 ottobre 2022 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”;
- D.D.U.O. n. 18295 del 14 dicembre 2022 ad oggetto “Approvazione della manifestazione di interesse e delle modalità di predisposizione delle domande per la creazione di patti territoriali per le competenze e per l’occupazione”;
- DDG n. 19104 del 23 dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- DDG n. 4873 del 31 marzo 2023 che ha modificato e integrato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XII legislatura approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023;
- Accordo quadro di collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, approvato in data 21 giugno 2023, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV;
- Decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 “PR FSE+ 2021-2027. Adozione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”;
- D.D.U.O. n. 10466 dell’11 luglio 2023 ad oggetto “Presa d’atto dei progetti pervenuti nella fase I «Manifestazione di interesse» dei patti territoriali e di filiera per le competenze e l’occupazione e avvio della fase II”;
- D.G.R. n. XII/975 del 18 settembre 2023 “Sistema di accreditamento regionale per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla DGR 6696/2022 ss.mm.ii. - disposizioni transitorie in materia di sedi temporanee per gli anni 2024/2025 per l’erogazione di servizi di formazione sezione B”;
- D.G.R. n. XI/7231 del 24 ottobre 2022 ad oggetto “Approvazione della manifestazione di interesse per la creazione di patti territoriali per le competenze e per l’occupazione”;
- D.G.R. n. XII/1457 del 27 novembre 2023 ad oggetto “Attuazione dei Patti territoriali per le competenze e per l’occupazione – Misura a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (sostegno alla riqualificazione e all’accompagnamento al lavoro delle persone)”;
- D.G.R. n. XII/1708 del 28 dicembre 2023 ad oggetto “Attuazione dei Patti territoriali per le competenze e per l’occupazione – Misura a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (sostegno alla riqualificazione e all’accompagnamento al lavoro delle persone) - Integrazione alla D.G.R. n. 1457 del 27 novembre 2023”;
- D.G.R. n. XII/1983 del 4 marzo 2024 ad oggetto “Approvazione Linee Guida per l’attuazione dei “Patti territoriali per le competenze e l’occupazione - Seconda Fase: formazione continua dei lavoratori a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027- Obiettivo specifico ESO 4.4 - Azione d.1 (sostegno

alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) e determinazioni relative alla DGR 1457/2023 e ss.mm.ii.”.

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono differenziati per ambito di intervento, come di seguito descritto.

A.3.a. Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”

Gli interventi sono realizzati dai Patti che hanno avanzato la candidatura all’iniziativa nell’ambito della Prima fase, eventualmente modificati nel rispetto dei seguenti vincoli:

- il soggetto indicato come capofila nella candidatura avanzata nell’ambito della Prima fase deve essere tra i partner di progetto, non necessariamente come capofila;
- almeno il 50% dei partner di progetto deve essere confermato rispetto alla candidatura avanzata nell’ambito della Prima fase. Gli enti che costituiscono la rete di supporto contribuiscono al rispetto del vincolo del 50% dei partner di progetto che deve essere confermato rispetto alla candidatura avanzata nell’ambito della Prima fase;
- territorio, settore e/o filiera devono essere confermati rispetto alla candidatura avanzata nell’ambito della Prima fase.

Con riferimento al soggetto capofila del Partenariato, che può essere anche differente da quello individuato dal Patto nell’ambito della Prima fase, lo stesso deve necessariamente essere uno tra i seguenti soggetti:

- Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei territori, settori e/o filiere individuati per l’intervento del Patto;
- Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana;
- Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale.

Soltanto per quanto riguarda il Patto relativo alla filiera della formazione professionale, il capofila potrà essere individuato fra gli Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale, con i vincoli di cui al punto successivo.

Il ruolo di capofila può essere svolto direttamente o delegato ad una società o ad enti controllati e/o partecipati o facenti parte dell’associazione. In tal caso, il soggetto delegato può erogare i servizi formativi a condizione che sia in partnership con almeno due enti di formazione inclusi nel Partenariato.

A.3.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

Gli interventi sono realizzati dai Patti che hanno avanzato la candidatura all’iniziativa nell’ambito della manifestazione di interesse, eventualmente modificati nel rispetto del seguente vincolo:

- territorio, settore e/o filiera devono essere coerenti con i settori di attività individuati dell’Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Con riferimento al soggetto capofila del Partenariato, lo stesso deve necessariamente essere uno tra i seguenti soggetti:

- Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei territori, settori e/o filiere individuati per l’intervento del Patto;
- Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana;

- Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale;
- Enti, associazioni o società di servizi formativi o di rappresentanza di settori/filiera.

Il ruolo di capofila può essere svolto direttamente o delegato a un ente formativo che opera nel settore, ad enti controllati e/o partecipati o facenti parte dell'associazione. In tal caso per l'erogazione dei servizi formativi, l'Ente capofila dovrà essere in Partenariato con almeno due Enti di Formazione non necessariamente accreditati.

Per entrambi gli ambiti di intervento, inoltre, il Partenariato:

- deve coinvolgere obbligatoriamente:
 - Organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentative del territorio, settore e/o filiera;
 - Aggregazioni di imprese, in numero non inferiore a 10, con caratteristiche omogenee per ambito territoriale, settore e/o filiera, o in alternativa soggetti di rappresentanza delle imprese o aggregazioni di imprese rappresentati dai Distretti del Commercio o che hanno costituito filiere produttive e di servizi ed ecosistemi industriali, produttivi ed economici, ai sensi della normativa vigente;
 - Uno tra i soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa:
 - Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022);
 - Università lombarde e consorzi universitari;
 - Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia;
- deve comprendere almeno ulteriori 3 categorie di soggetti indicate a seguire:
 - Reti di enti locali territoriali (Comuni);
 - Fondi interprofessionali;
 - Enti bilaterali per la formazione;
 - Associazioni od albi e ordini professionali;
 - Istituti di credito;
 - Fondazioni bancarie;
 - Università, enti ed organismi di ricerca e sostegno all'innovazione, ivi inclusi acceleratori ed incubatori;
 - Istituzioni scolastiche, formative, e fondazioni ITS o (preferibilmente) reti tra queste;
 - associazioni o reti di operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione di Regione Lombardia;
 - Consulenti/società di outplacement;
 - Organizzazioni del terzo settore.

Tutti i soggetti del Partenariato devono avere una sede operativa nel territorio di Regione Lombardia. Fanno eccezione, esclusivamente per la Linea di intervento A, i soggetti portatori di competenze altamente specialistiche in coerenza con il fabbisogno peculiare del territorio, settore e/o filiera di riferimento, individuati in sede di presentazione del progetto.

Tutti i soggetti che compongono il Partenariato hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto. I partner devono, quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali, secondo quanto previsto dalle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato A.12).

Ruolo e impegni in capo a ciascun partner dovranno essere formalizzati attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i partner di un Accordo di Partenariato.

Il soggetto capofila è unico responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo e unico interlocutore nei confronti di Regione Lombardia anche per la gestione delle risorse finanziarie. Qualora più Patti che hanno avanzato la candidatura nell'ambito della Prima fase presentino tra loro ambiti di sovrapposizione, Regione Lombardia invita a fare sintesi tra le diverse proposte, con l'obiettivo di promuovere sinergie e garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi.

RETE DI SUPPORTO

Solo per l'ambito di intervento 1 - per il conseguimento dei risultati e obiettivi di progetto il capofila e i partner che compongono il Partenariato potranno essere sostenuti da enti che costituiscono una rete di supporto. Il ruolo degli enti che aderiscono alla rete di supporto è, ad esempio, favorire l'accesso delle persone alle opportunità offerte nell'ambito dei progetti e sostenere la diffusione delle informazioni nel territorio di riferimento relativamente alle iniziative promosse dai progetti. A titolo esemplificativo, la rete di supporto potrà includere la partecipazione di uno o più enti appartenenti alle seguenti categorie:

- Enti del terzo settore;
- Enti pubblici;
- Istituzioni scolastiche;
- Università;
- Parti sociali (Associazione di categoria, Sindacati);
- Aziende.

L'adesione alla rete di supporto è comprovata dalla sottoscrizione di una dichiarazione di adesione (cfr. Allegato A.19). Gli enti aderenti alla rete di supporto non assumono responsabilità connesse alla attuazione del progetto e non possono beneficiare del contributo pubblico concesso.

SOGGETTI CHE ADERISCONO AGLI INTERVENTI

Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale: I soggetti che aderiscono agli interventi promossi dai partenariati per la formazione continua del proprio personale sono quelli aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia e rientranti nelle seguenti categorie:

- Imprese iscritte e attive alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società cooperative;
- Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice civile;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- Liberi professionisti che, nel caso esercitino in forma associata, sono tenuti a presentare domanda individuale e non sotto forma di associazione;
- Lavoratori autonomi;
- Titolari di ditte individuali.

Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, i soggetti che aderiscono agli interventi promossi dai partenariati per la formazione continua del proprio personale sono le

imprese iscritte e attive alla Camera di Commercio di competenze e aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

- **C 23:** Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi;
- **C 33:** Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature;
- **E:** Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- **F 41:** Costruzione di edifici
- **F 42:** Ingegneria civile
- **F 43:** lavori di costruzione specializzati

Per entrambi gli ambiti di intervento non sono ammessi alla partecipazione agli interventi promossi dai partenariati per la formazione continua del proprio personale i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.¹;
- Enti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS.

L'adesione agli interventi promossi dai partenariati per la formazione continua del personale è comprovata dalla sottoscrizione di una dichiarazione di adesione sottoscritta dal Legale dell'impresa (cfr. Allegato A.23.a ambito di intervento 1 e Allegato A.23.b ambito di intervento 2).

Per la fruizione della formazione i soggetti beneficiari non possono rivolgersi ad operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, tali società costituiscono "impresa unica".

Inoltre, non possono erogare servizi, nonché usufruire dell'agevolazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dalle imprese partecipanti al momento della presentazione della domanda di contributo e fino alla data di conclusione del progetto.

A.4 Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono differenziati per ambito di intervento, come di seguito descritto.

¹ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

A.4.a. Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale"

Con riferimento alla Linea di intervento B, possono essere selezionati come destinatari degli interventi di cui a tale linea i soggetti che alla data di avvio delle attività progettuali e per tutta la durata degli interventi formativi previsti per la Linea di intervento B – Formazione continua rientrano nelle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari;
- titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- lavoratori autonomi² e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
- titolari di ditte individuali.

I soggetti destinatari devono rientrare nelle categorie sopradescritte per tutta la durata degli interventi formativi previsti per la Linea di intervento B – Formazione continua.

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di contributo;
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione, eccetera);
- i soggetti destinatari che risultano fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Formare per assumere" e "Formazione continua" a valere sul PR FSE+ 2021-2027).

Un partecipante è una persona che prende parte ad un progetto finanziato dal PR FSE+ 2021-2027 (beneficiando direttamente del supporto).

Tale persona può essere identificata ed è possibile richiederle i dati personali per la valorizzazione di tutti gli indicatori del PR. Ai partecipanti saranno richieste informazioni relative ai dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.8.

² Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

A.4.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

Con riferimento alla Linea di intervento B, possono essere selezionati come destinatari degli interventi di cui a tale linea i lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato³ o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia di micro, piccole, medie e grandi imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

- **C 23:** Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi;
- **C 33:** Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature;
- **E:** Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- **F 41:** Costruzione di edifici;
- **F 42:** Ingegneria civile;
- **F 43:** lavori di costruzione specializzati.

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione, eccetera).

Per entrambi gli Ambiti di intervento, un destinatario non può essere inserito contemporaneamente in più di un progetto.

La proposta progettuale dovrà indicare il numero di soggetti destinatari che il Patto intende prendere in carico e formare.

Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico nell’ambito del progetto è **pari a 25 nell’ambito della Linea di intervento B**. Di questi destinatari, almeno l’80% deve completare l’intervento formativo conseguendo le attestazioni/certificazioni previste dal presente Avviso, in relazione della tipologia dell’offerta formativa a cui hanno partecipato, pena la decadenza dell’intero contributo concesso.

A.5 Soggetti ammessi a presentare l’offerta formativa

L’offerta formativa può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022);
- Università lombarde e Consorzi universitari;
- Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia.

Come già indicato al paragrafo A.3, per la fruizione della formazione i soggetti beneficiari non possono rivolgersi ad Operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all’art. 2359 “Società controllate e società collegate” o 2341 bis “Patti parasociali” del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza

³ Sono compresi i datori di lavoro e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art. 44 D.lgs 81/2015)

per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 12831/2003, tali società costituiscono “impresa unica”.

A.6 Dotazione finanziaria

A.6.a. Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l’Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/1983 del 04/03/2024, risulta complessivamente pari a € 5.000.000,00, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, nell’ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1, che troveranno copertura a valere sui capitoli 15462, 15463, 15464, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, così suddivisi:

Tabella 1 – Ripartizione della dotazione finanziaria

% cofinanziamento	Capitolo	Importo complessivo	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
Regione 18%	15462	€ 900.000,00	€ 360.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
	15709				
	15712				
Stato 42%	15463	€ 2.100.000,00	€ 840.000,00	€ 630.000,00	€ 630.000,00
	15710				
	15713				
UE 40%	15464	€ 2.000.000,00	€ 800.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
	15711				
	15714				
Totale		€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

A.6.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l’Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” è di € 1.937.999,00 (fonte INAIL) a valere sul capitolo 016663 del bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2024.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione di un progetto.

La dimensione finanziaria dei progetti dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri:

- non inferiore a € 90.000,00;
- non superiore a € 375.000,00.

Con riferimento all’Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”, il contributo pubblico non potrà essere superiore all’80% del costo totale ammissibile; pertanto, il cofinanziamento a carico del Partenariato dovrà essere pari ad almeno il 20% del costo totale ammissibile.

Con riferimento invece all'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", il contributo pubblico potrà coprire fino al 100% del costo totale ammissibile.

Il costo totale del progetto, come risultante dal Piano dei Conti presentato unitamente alla proposta progettuale, sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria da parte di apposito Nucleo di Valutazione e potrà pertanto essere rideterminato in applicazione del principio di economicità degli interventi.

Qualora il Partenariato abbia già presentato domanda di contributo a valere sull'Avviso di cui al D.D.U.O. n. 1485 del 23 gennaio 2024 e ss.mm.ii., potrà presentare domanda anche a valere sul presente Avviso. In tal caso l'analisi del fabbisogno di competenze di cui alla Linea di intervento A dovrà essere realizzata una volta sola, in modo completo, nell'Avviso a cui si intende partecipare come prima linea di azione.

B.2 Progetti Finanziabili

I progetti finanziabili sono differenziati per Ambito di intervento, come di seguito descritto.

B.2.a. Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale"

Le proposte progettuali dovranno sviluppare 2 Linee di intervento:

- Linea di intervento A, alternativamente declinata in:
 - Linea di intervento A.1 – Analisi del fabbisogno di competenze
 - Linea di intervento A.2 – Analisi preliminare dell'offerta formativa attualmente disponibile
- Linea di intervento B – Formazione continua

I progetti devono avere una durata temporale compresa tra i 6 e i 18 mesi dalla data di avvio delle attività progettuali, salvo eventuali proroghe dei termini previste da Regione Lombardia.

B.2.a.1. Linea di intervento A – Analisi del fabbisogno di competenze/Analisi preliminare dell'offerta formativa attualmente disponibile

Qualora il Partenariato abbia già presentato domanda di contributo a valere sull'Avviso di cui al D.D.U.O. n. 1485 del 23 gennaio 2024 e ss.mm.ii., l'analisi del fabbisogno di competenze (Linea di intervento A.1) deve essere realizzata nell'ambito del citato Avviso. In questo caso, nell'ambito del presente Avviso, l'attività di cui alla Linea di intervento A dovrà essere volta all'analisi preliminare dell'offerta formativa attualmente disponibile per il target di soggetti destinatari e alla programmazione della formazione continua (Linea di intervento A.2).

La Linea di intervento A.1 prevede che i Patti realizzino un'analisi approfondita degli attuali fabbisogni di competenze e della loro evoluzione nel medio/lungo termine, anche in termini quantitativi, nell'ambito del territorio, settore e/o filiera indentificati nella Prima fase – Manifestazione di interesse.

A tale analisi devono accompagnarsi – quali output necessari dell'azione – proposte puntuali in merito a:

- nuove competenze e profili professionali, anche di carattere altamente specialistico, eventualmente per l'aggiornamento del Quadro Regionale degli Standard Professionali;
- nuove offerte formative, anche in esito ad un'approfondita skill gap analysis dei lavoratori coinvolti, inerenti alle aree che rivestono rilevanza strategica e che promuovono le specializzazioni più coerenti con il potenziale di innovazione e di sviluppo del territorio, settore e/o filiera, così da incrementare il vantaggio competitivo delle imprese;
- nuove iniziative, anche per promuovere l'attrattività del territorio, settore e/o filiera e potenziare il capitale umano (es. in tema di conciliazione, welfare aziendale), in aggiunta e complementarità rispetto agli strumenti regionali attualmente disponibili.

Gli esiti preliminari delle analisi di cui le Linee di intervento A.1 e A.2:

- dovranno essere evidenziati nell'apposito allegato da presentare unitamente alla proposta progettuale (cfr. Allegato A.13.a)
- dovranno essere tenuti in debita considerazione nella definizione e realizzazione degli interventi di cui alla Linea di intervento B.

Gli esiti completi dell'analisi (riferiti all'intero territorio, settore e/o filiera):

- dovranno essere documentati nell'ambito della Relazione tecnica finale in fase di cui rendicontazione;
- potranno costituire oggetto di valutazione per Regione Lombardia al fine di attivare e/o adeguare altri dispositivi di finanziamento in ambito formazione e lavoro.

A tal proposito, i Patti avranno a disposizione sistemi previsionali e di analisi del mercato del lavoro, facendo tesoro del capitale informativo disponibile ed un uso dinamico e aggiornato delle informazioni per una lettura puntuale dei cambiamenti in atto, anche in raccordo con gli Osservatori provinciali e regionali e altre iniziative assimilabili o già presenti nei territori. I Patti potranno avvalersi di un servizio di accompagnamento metodologico messo a disposizione da Sviluppo Lavoro Italia (già ANPAL Servizi), i cui elementi tecnici sono sintetizzati nell'Allegato A.13.b.

L'analisi del fabbisogno dovrà far emergere in modo puntuale le competenze richieste dal mercato del lavoro con riferimento ad alcune specifiche priorità, al fine di far evolvere il sistema del lavoro in Lombardia con riferimento ad almeno una di queste macro-tematiche:

- transizione ecologica e digitale;
- dinamiche demografiche ed inclusione, anche con particolare riferimento ai flussi migratori;
- turismo, anche in relazione alle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026;
- sicurezza sul lavoro.

Nella presente Linea di intervento (A.1 e A.2), i prodotti delle attività ivi previsti apportano un beneficio pubblico e pertanto sono rivolti alla universalità dei destinatari potenzialmente interessati.

B.2.a.2. Linea di intervento B – Formazione continua

Attraverso la Linea di intervento B potranno essere finanziate interventi per la formazione da attuarsi tramite percorsi di upskilling e reskilling da realizzarsi attraverso il coinvolgimento dei soggetti beneficiari, rivolti ai soggetti destinatari non inclusi in altre misure di formazione.

Il contenuto dei percorsi formativi dovrà necessariamente essere coerente con i fabbisogni di competenze individuati in esito all'analisi preliminare di cui alla Linea A, anche con riferimento alle competenze maggiormente innovative e di difficile reperimento. Di conseguenza, tali percorsi dovranno essere avviati successivamente alla realizzazione dell'analisi di cui alla Linea A.

Le modalità operative relative alla gestione dei percorsi formativi e all'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative saranno dettagliate con successivo Decreto.

I soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa (di cui al paragrafo A.5) potranno avvalersi anche della collaborazione di Academy aziendali.

Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico nell'ambito del progetto è pari a 25 nell'ambito della Linea di intervento B. Di questi destinatari almeno l'80% deve completare l'intervento formativo conseguendo le attestazioni/certificazioni previste dal presente Avviso, in relazione della tipologia dell'offerta formativa a cui hanno partecipato.

B.2.b. Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

Le proposte progettuali dovranno sviluppare esclusivamente la Linea di intervento B – Formazione Continua. Nell’ambito di tale Linea, le proposte dovranno sviluppare le azioni formative i cui contenuti sono declinati nel Catalogo degli interventi formativi allegato dell’Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, riportato integralmente nell’Allegato A.24 del presente Avviso.

Gli interventi formativi riportati nell’Allegato A.24 sono utili per le aziende al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo livelli formativi aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa in materia. In tal senso, in fase attuativa tali interventi potranno trovare sinergia con la misura INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa di contribuzione prevista all’art. 23 del Decreto Interministeriale 27/02/2019, e potenziare i vantaggi per le aziende che vi accederanno.

Inoltre, nell’ottica di rafforzare riconoscimento e tracciamento degli esiti della formazione, in particolare nell’ambito della sicurezza, si intende sperimentare il rilascio di digital badge in esito ai percorsi oggetto del presente avviso.

Gli operatori potranno utilizzare soluzioni (piattaforme) diverse per il rilascio dei Digital Badge garantendo il massimo livello di interoperabilità e utilizzo diffuso dei Digital Badge da parte dei cittadini, in questa prospettiva le piattaforme utilizzate dovranno:

- essere compliant con la Prassi di Riferimento 136 – UNI relativa ai Open Badge;
- possedere una Certificazione 1EdTech in corso di validità.
- Preveda la registrazione in Blockchain al fine di garantire una registrazione delle informazioni sicura, immutabile e trasparente.

Ciascun beneficiario si dovrà attrezzare in autonomia per il rilascio dell’Digital/Open Badge.

I progetti devono avere una durata temporale compresa tra i 3 e i 12 mesi dalla data di avvio delle attività progettuali, salvo eventuali proroghe dei termini previste da Regione Lombardia.

Le proposte formative dovranno essere registrate e gestite tramite il Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF), nell’ambito dell’offerta formativa dedicata.

Le modalità operative relative alla gestione dei percorsi formativi e all’utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative saranno dettagliate con successivo Decreto.

Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico nell’ambito del progetto è pari a 25 nell’ambito della Linea di intervento B. Di questi destinatari almeno l’80% deve completare l’intervento formativo conseguendo le attestazioni/certificazioni, in relazione della tipologia dell’offerta formativa a cui hanno partecipato.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto indicato nell’Atto di adesione (cfr. Allegati A.9.a - ambito di intervento 1 e A.9.b – ambito di intervento 2), ad eccezione delle spese afferenti alla Linea di intervento A, che possono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione della DGR n. 1983 del 04/03/2024 sul BURL SO n. 10 del 08/03/2024, e delle spese connesse alla preparazione e trasmissione della rendicontazione finale, che devono in ogni caso essere sostenute entro la data di trasmissione della rendicontazione finale.

La struttura del piano dei conti del progetto è articolata per voci e categorie di costo (cfr. tabella 2) e prevede l’applicazione dell’opzione di semplificazione dei costi di cui all’art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 e in particolare

l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione.

Tabella 2 – struttura del Piano dei Conti

Voce di costo	Categorie di costo
A. Costi diretti per il personale	A1. Personale dipendente e personale esterno non legato ai beneficiari da un rapporto di lavoro dipendente
B. Altri costi (40% della voce A.)	B1. Costi diretti diversi da personale e costi indiretti
C. Costo totale	Costi diretti e indiretti

Nella voce “costi diretti per il personale” sono ricomprese le spese per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro dipendente o assimilabile e contratti di prestazione professionale.

I costi del personale interno e del personale esterno potranno assumere la forma di rimborso ai sensi dell'art. 55, par. 2 lett. a) o ai sensi dell'art. 53, par. 1 lett.a) del Regolamento 2021/1060. La condizione di rimborso è specificata nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

Qualora il Partenariato **non** abbia già presentato domanda di contributo a valere sull'Avviso di cui al D.D.U.O. n. 1485 del 23 gennaio 2024 e ss.mm.ii., l'analisi del fabbisogno di competenze (Linea di intervento A.1) deve essere realizzata nell'ambito del presente Avviso. In questo caso, i costi diretti per il personale afferenti alla **Linea di intervento A.1 non potranno superare il 30%** dei costi diretti per il personale complessivi, di cui:

- fino al 15% dei costi diretti per il personale complessivi, per l'analisi preliminare da effettuare prima della presentazione della proposta progettuale e comunque afferenti ad attività svolte dopo la pubblicazione della citata Delibera (DGR n. 1983/2024);
- per la restante quota, per l'analisi completa, da finalizzare in seguito all'avvio del progetto.

Qualora invece il Partenariato abbia già presentato domanda di contributo a valere sull'Avviso di cui al D.D.U.O. n. 1485 del 23 gennaio 2024 e ss.mm.ii., l'analisi del fabbisogno di competenze (Linea di intervento A.1). In questo caso, nell'ambito del presente Avviso, dovrà essere realizzata la **Linea di intervento A.2** relativa all'analisi preliminare dell'offerta formativa attualmente disponibile, e nell'ambito di tale Linea i costi diretti per il personale afferenti alla Linea di intervento A **non potranno superare il 15%** dei costi diretti per il personale complessivi.

Nella voce “altri costi” sono invece ricompresi tutti i costi diversi da quelli per il personale, necessari per la realizzazione delle attività di progetto (es. costi indiretti, materiale di consumo, materiale di promozione e comunicazione) il cui valore è determinato sulla base dell'applicazione di un tasso forfettario del 40% alla voce di costo “costi diretti per il personale”.

I beneficiari sono tenuti a rendicontare i costi diretti del personale. Gli altri costi sono invece riconosciuti sulla base del tasso forfettario del 40% dei costi diretti del personale, pertanto in sede di rendicontazione, non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione a comprova della spesa sostenuta.

Con riferimento all'Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”, in considerazione del cofinanziamento previsto, il contributo pubblico non potrà essere superiore all'80% del costo totale ammissibile.

Con riferimento invece all'Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, il contributo pubblico potrà coprire fino al 100% del costo totale ammissibile e le spese del personale potranno coprire anche tutoraggio e coordinamento.

La riduzione dei costi diretti del personale rispetto a quanto approvato comporta la corrispondente e proporzionale riduzione degli altri costi ammissibili riconosciuti sulla base del tasso fisso indicato.

Ulteriori dettagli sulle modalità di rendicontazione, con particolare riferimento alla documentazione da conservare e trasmettere a Regione Lombardia per la rendicontazione dei costi diretti relativi alle risorse umane interne ed esterne impiegate nell'attività progettuale, sono specificati nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegati A.12).

B.4 Regime applicabile per gli aiuti di stato

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023⁴ nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis"), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica⁵ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 3 (aiuti "de minimis"), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, i nuovi aiuti non beneficiano del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5 (cumulo) con riferimento al paragrafo 3: l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre anni. In particolare, tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegati A.17.a – ambito di intervento 1 e A.17.b – ambito di intervento 2), che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie sopra indicate, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond de minimis e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

⁴ Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

⁵ "impresa unica": ai fini del Reg. (UE) n. 2831/2023, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di contributo, a cura del soggetto capofila, deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 12:00 del 30/04/2024 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque non oltre le ore 17:00 del 30/01/2025.

Eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande, anche a favore di nuovi partenariati, potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di ulteriori evidenze emerse nel corso dell’analisi dei fabbisogni relativamente alle aree strategiche individuate e alla verifica dell’andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.

Per presentare la domanda di contributo, la persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto capofila deve:

- registrarsi (ove non già profilato) alla piattaforma informativa Bandi e Servizi (fase di registrazione), al fine di accedere all’area personale (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità:
 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS) muniti di PIN;
 - Carta di Identità Elettronica.
- provvedere all’inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sulla predetta piattaforma (non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità di aggiornamento). Tale procedura consiste nel:
 - compilare le informazioni anagrafiche relative al soggetto capofila;
 - allegare il documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante legale e l’atto costitutivo che rechi le cariche associative.

La registrazione e la profilazione da parte del soggetto capofila possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso.

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno della piattaforma informativa è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto capofila stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di contributo.

Al termine della compilazione online della domanda, il soggetto capofila dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sulla piattaforma informativa:

- Domanda di contributo (fac simile da compilare a sistema cfr. Allegato A.1a -ambito di intervento 1 e A.1.b – ambito di intervento 2-);
- Scheda Progetto (fac simile da compilare a sistema; cfr. Allegato A.2.a - ambito di intervento 1 e A.2.b – ambito di intervento 2)

- Piano dei conti (fac simile da compilare a sistema cfr. Allegato A.3.a - ambito di intervento 1 e A.3.b – ambito di intervento 2);
- Scheda dettaglio costi (cfr. Allegato A.4, il documento deve essere trasmesso sottoscritto digitalmente);
- Dichiarazione di partecipazione al Partenariato (cfr. Allegato A.5.a - ambito di intervento 1 e Allegato A.5.b – ambito di intervento 2);
- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda - delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell'ente, sia esso capofila e/o partner (cfr. Allegato A.6);
- Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva⁶ per Enti privati (Allegato A.21.a - ambito di intervento 1 e A.21.b – ambito di intervento 2)) ed Enti pubblici (cfr. Allegato A.22.a -ambito di intervento 1 e A.22.b – ambito di intervento 2);
- Dichiarazione di adesione alla rete di supporto (cfr. Allegato A.19)
- Dichiarazione di adesione alle proposte progettuali, sottoscritta dalle imprese che aderiscono agli interventi promossi dai partenariati per la formazione continua del proprio personale (cfr. Allegato A.23.a ambito di intervento 1 e Allegato A.23.b – ambito di intervento 2).

Nell'apposita sezione della piattaforma informativa verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

Gli Allegati A.1.a,A.1.b , A.2.a, A.2.b, A.3.a, A.3.b e A.4 dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante del soggetto capofila, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Gli Allegati A.5, A.6 e A.19.a dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante degli Enti partner o degli enti aderenti alla rete di supporto.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di contributo.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il soggetto capofila, o delegato se previsto, deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dalla piattaforma e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

⁶ Il Titolare effettivo, secondo quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 125/2019), è il soggetto che viene identificato sulla base di uno dei seguenti tre criteri:

- criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo⁷.

(Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID.

Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA)⁸

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.....".

Le domande di contributo sono trasmesse e protocollate elettronicamente soltanto a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante "invia al protocollo".

All'esito della suddetta procedura, la piattaforma informativa rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto capofila, che riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo è assegnato tramite procedura valutativa.

Le domande saranno valutate in base ai criteri di cui al punto C.3.c per l'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti, e risulteranno ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno una valutazione complessiva uguale o superiore a 60 punti.

Terminata la fase di valutazione, verrà definita una graduatoria con tre distinti elenchi:

1. elenco comprendente i progetti ammissibili finanziati;
2. elenco comprendente i progetti ammessi e non finanziati;
3. elenco comprendente i progetti non ammessi.

I partenariati il cui progetto non è finanziato o ammesso potranno presentare una nuova proposta progettuale durante il periodo individuato per la presentazione di proposte progettuali.

L'elenco di cui al punto 1) verrà definito in ordine decrescente di punteggio di merito fino ad esaurimento delle risorse. In caso di parità di punteggio, l'ordine di graduatoria verrà definito sulla base della data e ora di protocollazione della domanda attraverso Bandi e Servizi. L'elenco di cui al punto 2) conterrà gli eventuali

⁷ Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA.

⁸ L'imposta di bollo è un'imposta diretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo: - enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16).

progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse, mentre l'elenco di cui al punto 3) l'elenco dei progetti non ammessi.

In caso di disponibilità di ulteriori risorse conseguenti al mancato avvio dei progetti finanziati, si procederà con lo scorrimento della graduatoria di cui al punto 2) in favore dei progetti ammessi e non finanziati. Regione Lombardia si riserva, in ogni caso, di utilizzare, ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui al punto 2), eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente⁹ deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Nello specifico:

- Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa stessa (cfr. Allegato A.11.a);
- Eventuali dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 (cfr. Allegato A.11.b).

C.3 Istruttoria

C.3.a. Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande prevede:

- la verifica di ammissibilità delle domande, effettuata dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro;
- la valutazione di merito delle domande, ad opera del Nucleo di valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Il procedimento di istruttoria si concluderà entro i 60 giorni successivi dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo, salvo eventuali richieste di integrazioni.

C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al par. C.1 (verifica automatica della piattaforma informativa Bandi e Servizi);
- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al par. A.3;
- completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al par. C.1;
- rispetto delle caratteristiche del Partenariato definite al par. A.3.

⁹ Soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159

C.3.c. Valutazione delle domande

La valutazione delle domande prevede un'istruttoria tecnica del progetto sulla base dei criteri di seguito riportati:

Criteri di valutazione	Punteggio
A. Qualità del Partenariato	Max 15
A.1 Rappresentatività della partnership a livello di competenze, esperienze e coinvolgimento di interessi diversi	max 5
A.2 Organizzazione della partnership: presenza di una chiara definizione in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner e relativo valore aggiunto	max 5
A.3 Regia della partnership: definizione e modalità di gestione di strumenti di governo e coordinamento del Partenariato	max 5
B. Coerenza esterna e qualità progettuale	Max 80
B.1 Qualità dell'analisi di contesto e/o dell'analisi preliminare dell'offerta formativa attualmente disponibile, in termini di innovatività degli strumenti didattici utilizzati, dati di contesto e obiettivi individuati	max 25
B.2 Coerenza interna fra l'analisi preliminare del fabbisogno e/o l'analisi preliminare dell'offerta formativa attualmente disponibile per il target di soggetti destinatari e la programmazione della formazione continua. Esclusivamente per l'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", coerenza della progettazione con gli obiettivi di innovazione della didattica in materia di sicurezza	max 20
B.3 Definizione dettagliata dei possibili destinatari (suddivisi per fascia di età e per genere), sia in termini numerici, sia rispetto alle modalità di accesso agli interventi	max 10
B.4 Efficacia potenziale del progetto in termini di strategie individuate per upskilling e reskilling dei destinatari, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento dei datori di lavoro, già coinvolti in sede di presentazione del progetto	max 10
B.5 Adeguatezza e coerenza del budget e delle tempistiche rispetto alle attività previste	max 5
B.6 Adeguatezza delle azioni di monitoraggio in itinere e di valutazione finale	max 5
B.7 Modalità di comunicazione del progetto e diffusione dei risultati	max 5
C. Promozione dei principi orizzontali	Max 5
C.1 Integrazione di buone prassi e metodologie di intervento per l'applicazione del principio di parità tra uomini e donne	max 2
C.2 Presenza di azioni legate ai temi della transizione green, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale identificati dall'Agenda 2030 e dalla strategia regionale, e della transizione digitale	max 3
Totale	100

I soggetti facenti parti della **rete di sostegno non saranno oggetto di valutazione** nell'ambito dei criteri sopradescritti dei cui al punto A.

Non sono eleggibili a finanziamento i progetti che non raggiungono una soglia minima di almeno 60 punti su 100.

C.3.d. Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi. Al soggetto richiedente verrà inviata anche una mail dalla predetta piattaforma all'indirizzo di posta indicato nella domanda di contributo. **Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.**

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione risultino ancora incompleti, Regione Lombardia potrà eccezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà l'inammissibilità della domanda di finanziamento

Nel caso invece di totale assenza della documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda, di cui paragrafo C.1, non verrà effettuata richiesta di integrazione documentale e la domanda di finanziamento sarà dichiarata "non ammissibile".

C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno tramite l'approvazione di periodici provvedimenti del Responsabile del procedimento, comunque entro 60 giorni dalla data di protocollazione elettronica delle domande. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia" e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

I soggetti che hanno presentato domanda saranno informati dell'esito dell'istruttoria anche per il tramite della piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo indicato quale contatto.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia al soggetto capofila secondo la seguente modalità:

- una quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo concesso (cfr. Allegato A.14.a – ambito di intervento 1 e Allegato A.14.b – ambito di intervento 2);
- una quota a saldo, fino ad un ulteriore 50% del contributo concesso a seguito della presentazione della rendicontazione e validazione delle spese da parte di Regione Lombardia (cfr. Allegato A.15.a ambito di intervento 1 e Allegato A.15.b – ambito di intervento 2).

Nel caso in cui non venisse richiesta l'erogazione della quota a titolo di anticipo, il soggetto capofila potrà richiedere il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese.

In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il soggetto capofila presenta tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi la domanda di liquidazione, unitamente a idonea fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere, redatta secondo il fac-simile "Schema di garanzia fideiussoria" (cfr. Allegato A.10.a - ambito di intervento 1 e Allegato A.10.b – ambito di intervento 2); nel caso di fidejussioni digitali dovrà essere inserito l'originale firmato.

L'erogazione dell'anticipazione avverrà soltanto a seguito della ricezione della fidejussione in originale, che dovrà essere recapitata, entro 10 giorni dalla trasmissione elettronica della suddetta richiesta, a Regione Lombardia - Unità Organizzativa Sistema e servizi territoriali per il lavoro - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro - P.zza Città di Lombardia 1- 20124 Milano. Copia della fidejussione dovrà essere caricata nel sistema informativo Bandi e Servizi.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Entro 90 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali, il soggetto capofila dovrà completare le procedure per la rendicontazione finale.

C.4.a. Adempimenti post concessione

A seguito dell'ammissibilità a finanziamento del progetto, il soggetto capofila dovrà accettare il contributo assegnato entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse al finanziamento, pena la decadenza del diritto stesso, trasmettendo attraverso la piattaforma informativa:

- l'Atto di formalizzazione del Partenariato;
- l'Atto di adesione comprensivo della data di avvio delle attività progettuali (cfr. Allegato A.9.a ambito di intervento 1 e Allegato A.9.b – ambito di intervento 2).

La mancata trasmissione dei documenti sopra riportati comporta la decadenza del contributo concesso.

Le attività dovranno essere realizzate in coerenza con il progetto ed il budget approvato da Regione Lombardia (coerente con quanto indicato al par. B.3).

Le attività progettuali dovranno essere ultimate entro la data indicata nel progetto approvato, e, in ogni caso, entro e non oltre il termine indicato nell'Avviso.

C.4.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto capofila è tenuto a presentare, tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi, la dichiarazione di spesa finale (cfr. Allegato A.15.a ambito di intervento 1 e Allegato A.15.b – ambito di intervento 2) unitamente a:

- Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- Piano dei conti finale;
- Relazione tecnica finale deve contenere la descrizione delle attività svolte (compresi gli esiti completi dell'analisi di cui alla Linea A) e dei risultati raggiunti, nel caso chiarire il mancato raggiungimento degli obiettivi (format Allegato A.16.a ambito di intervento 1 e Allegato A.16.b – ambito di intervento 2).

Regione Lombardia, tuttavia, può richiedere ulteriore documentazione al fine di verificare che il progetto sia realizzato conformemente a quanto previsto dall'Avviso, sia in fase di istruttoria della rendicontazione, sia in fase di controllo in loco.

A seguito delle verifiche, Regione Lombardia autorizza il pagamento e provvede ai pagamenti entro 80 giorni dalla presentazione delle domande di liquidazione trasmesse dal soggetto capofila attraverso la piattaforma informativa Bandi e Servizi, così come previsto dall'art. 74, par. 1, lett. b del Reg. (UE) 2021/1060.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente¹⁰ deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Nel caso in cui:

- la domanda di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e, di conseguenza, non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare;
- le verifiche, anche in loco, accertino che le attività non sono state realizzate o sono state attuate in maniera parziale o difforme da quanto previsto, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Oltre alle indicazioni contenute nel presente documento, i soggetti capofila, in qualità di beneficiari di finanziamenti del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, sono tenuti a rispettare e a far rispettare le condizioni indicate nell'Atto di adesione.

Per il dettaglio degli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari, delle condizioni di ammissibilità della spesa e delle procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione si rinvia alle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione contenute nell'Allegato A.12.

C.4.c. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

I soggetti beneficiari sono tenuti ad attuare le attività nel pieno rispetto del progetto approvato.

Eventuali variazioni al progetto che si rendessero necessarie, al fine di conseguire gli obiettivi e i risultati di progetto, devono essere gestite in conformità alle modalità specificate nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione e nell'Atto di adesione (cfr. Allegato A.9) nonché da eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia.

Compiti principali del soggetto capofila

Il soggetto capofila del progetto:

- è l'unico interlocutore di Regione Lombardia;
- assicura l'efficace coordinamento del Partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto;

¹⁰ Soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159

- raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia;
- presenta la rendicontazione e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Avviso e delle ulteriori indicazioni fornite nel presente documento;
- riceve i contributi da Regione Lombardia e li eroga tempestivamente ai partner in coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate;
- si impegna a restituire a Regione Lombardia le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta al/ai partner le cui spese fossero ritenute non riconoscibili;
- si fa carico, insieme ai partner, di somministrare i questionari per la misurazione degli indicatori di riferimento e di fornire tutte le altre informazioni sui destinatari richieste da Regione Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi.

Di seguito, sono descritti gli obblighi dei beneficiari in relazione alla conservazione documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in materia.

Compiti principali del soggetto erogatore della formazione

Il soggetto erogatore della formazione è tenuto a:

- registrare correttamente le presenze e assenze dei discenti che risultano iscritti ai percorsi formativi finanziati a valere sull'Avviso, in modalità elettronica mediante la funzione GRS (Gestione Registro Sezione) del sistema informativo SIUF;
- assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica, secondo quanto sarà previsto dalle modalità operative relative alla gestione dei percorsi formativi e all'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative;
- rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale (DDUO n. 9749/2012 e ss.mm.ii.), nonché alla gestione delle attività formative (DDUO n. 12453/2012);
- assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.7;
- apporre, a qualsiasi documento rivolto ai partecipanti (ad esempio gli attestati, il materiale didattico), oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una dichiarazione da cui risulti che il corso è stato finanziato dal FSE+ 2021-2027 (*"Il Corso ID..... è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it"*).

Conservazione dei documenti

I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione delle attività e, in particolare, i documenti giustificativi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

Il soggetto capofila è tenuto a conservare in particolare:

- la documentazione relativa all'accordo di Partenariato;
- la domanda di contributo e la scheda progetto presentate;
- le singole dichiarazioni di partecipazione dei partner;
- il provvedimento di approvazione del progetto;

- la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il soggetto capofila;
- la corrispondenza tra il soggetto capofila ed i partner;
- l'eventuale delega alla firma da parte del Rappresentante legale del soggetto capofila;
- i documenti relativi alla dichiarazione di spesa finale comprensiva della domanda di liquidazione.

Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare:

- curriculum vitae e contratti/lettere d'incarico sottoscritti;
- documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste;
- giustificativi di spesa connessi alla determinazione del costo orario per le risorse di personale interno impiegate nel progetto (es. cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario);
- giustificativi di spesa connessi alle risorse di personale esterno impegnate nel progetto (fatture/ricevute/notule quietanzate);
- giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie);
- documentazione attestante lo svolgimento dell'attività e il coinvolgimento dei destinatari.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24/10/2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento 'Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0' adottato a luglio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori strumenti aggiornati potranno essere messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia);
- i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE+ per la realizzazione dell'intervento (ad esempio, apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus");
- siano raccolte e trasmesse tutte le informazioni relative ai destinatari (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.8 e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.7;
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato

finanziato dal FSE+ (ad esempio, “L’intervento.....è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it”);

- che sia fornita sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione attraverso l’utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l’emblema dell’Unione accanto alla dichiarazione “cofinanziato dall’Unione europea”, l’emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell’elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Rispetto delle condizioni economiche definite

Nel momento in cui partecipano al progetto, i beneficiari accettano:

- le condizioni economiche previste dall’Amministrazione;
- di non percepire altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese;
- di non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari.

Alimentazione della piattaforma informativa Bandi e Servizi in relazione all’avanzamento fisico e finanziario del progetto

Il soggetto capofila, con il supporto degli altri partner, provvede all’alimentazione puntuale e completa della piattaforma informativa con i dati di avanzamento finanziario (tramite inserimento dei giustificativi di spesa quietanzati per i costi di personale e caricamento dei documenti) e fisico del progetto.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta di contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it e successivamente accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L’agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall’Avviso e dai relativi allegati;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di inammissibilità dall’Avviso, al momento della presentazione della domanda;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda di contributo e di liquidazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell’intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di pagamento del contributo.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i termini per la realizzazione dei progetti e per le procedure di chiusura dell'Avviso (rendicontazione finale).

D.4 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai documenti richiesti dall'Avviso e che non costituiscono causa di inammissibilità, come indicato al paragrafo C.3.b.

Oltre alle verifiche amministrative sulle domande di liquidazione, è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le attività al fine di verificare che gli interventi finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e nelle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Qualora gli Organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito alla revoca del finanziamento.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I soggetti beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi.

Ai fini del monitoraggio dell'indicatore di output degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 "lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi", il soggetto capofila è tenuto a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto come riportato nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

I soggetti beneficiari si impegnano ad assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi dati, reso dai destinatari in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018) come da Allegato A.7).

Nell'ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che gli interventi finanziati dall'Avviso produrranno sul territorio, il beneficiario si impegna a dare disponibilità a fornire le informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: "partecipanti che mantengono o migliorano la propria situazione lavorativa sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento".

Come specificato al punto B.2, tutte le proposte progettuali devono includere un piano di monitoraggio e valutazione dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Gli esiti della valutazione condotta e le raccomandazioni saranno valorizzati nella relazione finale, mentre il rapporto di valutazione integrale potrà essere trasmesso quale allegato alla relazione stessa.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Inoltre relativamente all'ambito di intervento 2 -Formazione continua .sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. così come previsto dall'art. 7 dell'Accordo Quadro, il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati è a cura del Comitato di Coordinamento, composto da INAIL e dalla Regioni e Province Autonome che hanno aderito all'accordo.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sistema e servizi territoriali per il lavoro.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.7 del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul Portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it);
- nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (www.fse.regione.lombardia.it);
- sul BURL.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso potrà essere richiesta a: patticompetenzelavoro@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al presente Avviso, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	
<p>DI COSA SI TRATTA</p>	<p>Il presente Avviso intende finanziare una nuova misura per l'attuazione della Seconda fase dell'iniziativa "Patti territoriali per le competenze e l'occupazione", con l'obiettivo di far emergere l'evoluzione in atto delle competenze richieste dalle imprese, in particolare sulla spinta della digitalizzazione e della transizione ecologica, e sperimentare nelle progettualità dei partenariati modelli di risposta efficaci da parte dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro, sulla base dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stretta interconnessione tra i fabbisogni di competenze delle imprese e gli interventi formativi, per fornire concrete opportunità ai lavoratori di upskilling e reskilling; • innovazione e complementarità rispetto alle misure già esistenti, con l'obiettivo di promuovere virtuose sinergie ed evitare possibili sovrapposizioni e improduttiva dispersione di risorse. <p>Inoltre, al fine di supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l'adozione delle più corrette misure di prevenzione, il presente Avviso intende promuovere la realizzazione di progetti di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.</p> <p>Per fornire agli stakeholder del territorio strumenti per rispondere adeguatamente alle necessità di upskilling e reskilling dei lavoratori, innovando le modalità di attuazione delle iniziative di formazione, e adeguare le competenze anche nella specifica materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito del presente Avviso si individuano due ambiti di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale"; • Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro".
<p>CHI PUÒ PARTECIPARE</p>	<p>I soggetti destinatari sono differenziati per Ambito di intervento.</p> <p>Con riferimento all'Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale", possono essere selezionati come destinatari degli interventi i soggetti che alla data di avvio delle attività progettuali e per tutta la durata degli interventi formativi previsti per la Linea di intervento B – Formazione continua rientrano nelle seguenti categorie:</p>

TITOLO	
	<ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); • soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); • nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo); • coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari; • titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza; • lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata; • titolari di ditte individuali. <p>Con riferimento all'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", possono essere selezionati come destinatari degli interventi i lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale) presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia di micro, piccole, medie e grandi imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):</p> <ul style="list-style-type: none"> • C 23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi; • C 33: Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature; • E: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; • F 41: Costruzione di edifici; • F 42: Ingegneria civile; • F 43: lavori di costruzione specializzati.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Con riferimento all'Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale" la dotazione finanziaria è pari a € 5.000.000,00, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1, che troveranno copertura sui capitoli 15462, 15463,15464,</p>

TITOLO	
	<p>15709, 15710, 15711,15712, 15713, 15714, degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.</p> <p>Con riferimento all’Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, la dotazione finanziaria è pari a € 1.937.999,00, a valere sul capitolo 016663 del bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2024.</p>
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	<p>L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione di un progetto.</p> <p>La dimensione finanziaria dei progetti dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non inferiore € 90.000,00; • non superiore a € 375.000,00. <p>Con riferimento all’Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”, il contributo pubblico non potrà essere superiore all’80% del costo totale ammissibile; pertanto, il cofinanziamento a carico del Partenariato dovrà essere pari ad almeno il 20% del costo totale ammissibile. Con riferimento invece all’Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, il contributo pubblico potrà coprire fino al 100% del costo totale ammissibile.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli da 1 a 6.</p>
PROCEDURE DI SELEZIONE	<p>Il contributo è assegnato tramite procedura valutativa.</p>
DATA APERTURA	<p>ore 12:00 del 30/04/2024</p>
DATA CHIUSURA	<p>ore 17:00 del 30/01/2025</p>
COME PARTECIPARE	<p>Presentazione della domanda tramite la piattaforma informativa “Bandi e Servizi”.</p>
CONTATTI	<p>Email: patticompetenzelavoro@regione.lombardia.it</p>

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell’Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro

U.O. Sistema e servizi territoriali per il lavoro

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

Per maggiori dettagli, si rimanda all'Allegato A.20.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione della domanda di contributo	30 aprile 2024
Istruttoria per ammissibilità delle domande di contributo	Entro 60 giorni dalla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)
Avvio delle attività progettuali	Entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto
Conclusione delle attività progettuali	Con riferimento all'Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale", entro 540 giorni dalla data di avvio delle attività progettuali (a seconda della durata del progetto); con riferimento invece all'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", fino a 360 giorni dalla data di avvio delle attività progettuali (a seconda della durata del progetto)
Presentazione della domanda di liquidazione	Entro 90 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali
Atto di liquidazione del saldo da parte di Regione Lombardia	Entro 80 giorni dalla data di protocollazione della domanda di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni)

D.11 Allegati:

- A.1.a Domanda di contributo (Ambito di intervento 1)
- A.1.b Domanda di contributo (Ambito di intervento 2)
- A.2.a Scheda Progetto (Ambito di intervento 1)

- A.2.b Scheda Progetto (Ambito di intervento 2)
- A.3.a Piano dei conti (Ambito di intervento 1)
- A.3.b Piano dei conti (Ambito di intervento 2)
- A.4. Scheda dettaglio costi
- A.5.a Dichiarazione di partecipazione al Partenariato (Ambito di intervento 1)
- A.5.b Dichiarazione di partecipazione al Partenariato (Ambito di intervento 2)
- A.6 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
- A.7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- A.8 Domanda di iscrizione agli interventi FSE+
- A.9.a Atto di adesione (Ambito di intervento 1)
- A.9.b Atto di adesione (Ambito di intervento 2)
- A.10.a Schema di garanzia fideiussoria (Ambito di intervento 1)
- A.10.b Schema di garanzia fideiussoria (Ambito di intervento 2)
- A.11.a Dichiarazione iscrizione CCIAA - ANTIMAFIA
- A.11.b Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi - ANTIMAFIA
- A.12 Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione
- A.13.a Analisi del fabbisogno di competenze – preliminare
- A.13.b Indicazioni metodologiche per l’elaborazione dell’analisi dei fabbisogni di competenze
- A.14.a Richiesta anticipazione (Ambito di intervento 1)
- A.14.b Richiesta anticipazione (Ambito di intervento 2)
- A.15.a Dichiarazione spesa finale (Ambito di intervento 1)
- A.15.b Dichiarazione spesa finale (Ambito di intervento 2)
- A.16.a Relazione tecnica finale (Ambito di intervento 1)
- A.16.b Relazione tecnica finale (Ambito di intervento 2)
- A.17.a Dichiarazione sostitutiva per la concessione aiuti in de minimis (Ambito di intervento 1)
- A.17.b Dichiarazione sostitutiva per la concessione aiuti in de minimis (Ambito di intervento 2)
- A.18.a FAC SIMILE Timesheet (Ambito di intervento 1)
- A.18.b FAC SIMILE Timesheet (Ambito di intervento 2)
- A.19 Dichiarazione di adesione alla rete di supporto
- A.20 Modulo per accesso agli atti
- A.21.a Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati (Ambito di intervento 1)
- A.21.b Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati (Ambito di intervento 2)
- A.22.a Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva Enti pubblici - (Ambito di intervento 1)
- A.22.b Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva Enti pubblici - (Ambito di intervento 2)
- A.23.a Dichiarazione di adesione al progetto (Ambito di intervento 1)
- A.23.b Dichiarazione di adesione al progetto (Ambito di intervento 2)
- A.24 Catalogo offerta formativa sicurezza